

Ccnl Industria alimentare 27.10.2012 – Attuazione degli impegni contrattuali concernenti il sostegno alla maternità/paternità e la promozione della bilateralità - Informativa

Si fa seguito a quanto già anticipato nella circolare illustrativa dell'Accordo 27.10.2012 di rinnovo del Ccnl Industria alimentare, per fornire una breve informativa sullo stato di avanzamento delle attività propedeutiche all'attuazione degli impegni previsti dal citato Ccnl, concernenti: a) il contributo assistenziale a carico delle Aziende, integrativo a quello di legge erogato dall'INPS, e pari a 2 euro/mese per 12 mensilità con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato, per il sostegno della maternità e della paternità per il periodo di congedo facoltativo per l'assistenza del figlio di età fino a tre anni; b) il contributo per la promozione della bilateralità di settore (diffusione conoscenza polizza sanitaria integrativa Fondo FASA, diffusione potenzialità Fondo di previdenza complementare Alifond, ecc.), pari a 1 euro/mese per 12 mensilità, con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato (*Nota* *).

A tale riguardo, in considerazione della scelta operata dalle Parti stipulanti il Ccnl di categoria di affidare la gestione di entrambi gli interventi al Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (FASA), che opererà attraverso due specifiche ed autonome sezioni amministrative e contabili, le Parti hanno avviato un percorso tecnico che prevede, quale primo step, la definizione di un accordo sindacale per la regolamentazione di aspetti di natura tecnico sindacale e fiscali. Sarà poi necessario che gli Organi sociali del FASA, Assemblea e CdA, provvedano, ciascuno per quanto di competenza, a dare applicazione alle indicazioni contenute nel predetto accordo sindacale, adeguando lo Statuto del Fondo.

Per la operatività degli impegni, quindi, le Aziende dovranno attendere le istruzioni che saranno diramate dal Fondo Fasa e da Federalimentare, sia sulle modalità di versamento della contribuzione relativa ai due nuovi adempimenti (il versamento avverrà con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di competenza, e in modo contestuale al pagamento del contributo già destinato alla copertura sanitaria integrativa), sia sugli aspetti di carattere tecnico, quali ad esempio il trattamento fiscale/contributivo, i criteri di computo dei dipendenti, condizioni e modalità per il godimento del diritto al contributo assistenziale di maternità/paternità, ecc..

Con specifico riguardo agli importi contrattualmente dovuti dalle aziende (che applicano il Ccnl Industria alimentare) per entrambi gli interventi di cui sopra, si ricorda che il Contratto stesso prevede che i due interventi siano assicurati a partire dal mese di gennaio 2013. I tempi tecnici renderanno possibile avviare la raccolta dei versamenti già a partire dal mese di marzo 2013, e conseguentemente le Aziende saranno tenute a versare la quota mensile di arretrato (riferita a gennaio 2013), più la quota ordinaria di contributo di febbraio.

(*)

Si ricorda che tali importi, previsti dal contratto recentemente rinnovato, non costituiscono una spesa "nuova" per le aziende; infatti i 2 euro/mese vanno ad estinguere tutte le somme arretrate - derivanti dagli impegni contrattuali relativi agli Enti bilaterali FASA e EBS per gli anni 2011 e 2012 - accantonate e non versate dalle aziende nel predetto biennio (80 euro una tantum per start-up FASA + 48 euro per contribuzione all'EBS); mentre l'1 euro/mese sostituisce ed annulla l'obbligo contrattuale di versare all'Osservatorio di settore 7,50€ annui per le attività di studio ed analisi dello stesso, nonché il costo di copertina del contratto (14,50 euro) che le aziende erano tenute ad acquistare al fine di soddisfare l'obbligo di distribuzione gratuita ai lavoratori.